	<b>Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT</b>	<b>17.12.2020</b>
	Vincenzo Fagioli – Contrada Ete 11 63900 Fermo	

## **12. Verifica applicabilità relazione di riferimento dell'Azienda Vincenzo Fagioli srl**

### **Relazione sugli esiti della procedura di cui all'allegato 1**

#### **INTRODUZIONE**

Il comma 1 dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 (modificato da ultimo dal D.Lgs. 116/2020) prevede al punto m) che la Domanda di Autorizzazione Ambientale contenga «se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione.

Vista la Comunicazione Della Commissione (2014/C 136/1) con la quale erano state emanate le linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

- A seguito dell'emanazione da parte del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE del Decreto 15 aprile 2019, n. 95 del regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- A seguito dell'Istanza di Riesame e modifica sostanziale del Provvedimento Unico n. 62/17 (AIA) modificato da ultimo dal provvedimento Unico 115/2019, l'azienda Vincenzo Fagioli srl sulla base di quanto previsto dagli articoli 1),2),3), del Decreto 15 aprile 2019, n. 95 ha provveduto in base all'articolo 4) di tale Decreto alla verifica della sussistenza dell'obbligo della relazione di riferimento applicando la procedura di cui alla tabella 1.

Sulla base di tale verifica come previsto al comma 1) dell'articolo 4 è emersa la non sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento come di seguito documentato ai sensi di quanto previsto attraverso la procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti.

Sulla base di quanto sopra il gestore dell'azienda Vincenzo Fagioli srl riporta di seguito l'elenco delle Materie prime/sostanze utilizzate nel suo processo produttivo al fine di fornire idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni ed i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1.













	<b>Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT</b>	<b>17.12.2020</b>
	Vincenzo Fagioli – Contrada Ete 11 63900 Fermo	


### FASE 1









### SOSTANSE UTILIZZATE

#### Comma 1

Nella tabella che segue sono riportate le sostanze che potenzialmente potrebbero essere usate, prodotte, o rilasciate nell'esercizio delle attività IPPC 5.1 – 5.3 – 5.5 come da riesame/modifica sostanziale provvedimento unico 62/17 e smi e da ultimo provvedimento unico 115/2019.


Denominazione	N.CAS	Stato fisico	Identificazione di pericolo CLP 1272/2008	Pittogr.	Soglia in Kg
<b>Gesso</b>	7778-18-9	polvere	H315 H318 H319	 	NO
<b>Cemento</b>	65997-15-1	polvere	H315 H318 H335	 	NO
<b>Calce idrata</b>	1395-62-0	polvere	H315 H318 H335	 	NO
<b>Sodio solfito</b>	7757-83-7	Liquido	H314 H319	 	NO
<b>Soda solvay</b>	497-19-8	Scaglie / liquida	H319		NO
<b>Acido acetico</b>	64-19-7	liquido	H226 H314	 	NO
<b>Ipoclorito di sodio</b>	7681-52-9	liquido	H314 H318		SI 100 KG

	<b>Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT</b>	<b>17.12.2020</b>
	<b>Vincenzo Fagioli – Contrada Ete 11 63900 Fermo</b>	

			<b>H400</b> <b>H410</b>		
<b>Soda caustica</b>	1310-73-2	liquida	H314		NO
<b>Acqua ossigenata</b>	7722-84-1	liquida	H271 <b>H332</b> H314	  	SI 10.000 kg
<b>Acido solforico</b>	7664-93-9	liquido	H314 H315 H319		NO
<b>Acido fosforico</b>	7664-38-2	liquido	H314		NO
<b>Solfato Ferroso</b>	7782-63-5	Solido	H302 H315 H319		NO
<b>Acqua demineralizzata</b>	--	liquido	--	--	NO
<b>Perlite</b>	--	solida	--	--	NO
<b>Segatura</b>	--	solida	--	--	NO
<b>Seppiolite</b>	63800-37-3	Solida/ polvere	--	--	NO
<b>Superlite</b>	--	Solida	--	--	NO
<b>Argilla espansa</b>	--	Solida	--	--	NO
<b>Zeolite</b>	--	Solida	--	--	NO
<b>Carboni attivi</b>	--	Solido	--	--	NO
<b>Deodorante disinfettante/igienizzante</b>	--	Liquido	--	--	NO
<b>Sapone detergente</b>	--	Liquido			NO

## Comma 2)

Le sostanze, usate, prodotte o rilasciate non determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.








	<b>Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT</b>	17.12.2020
	<b>Vincenzo Fagioli – Contrada Ete 11 63900 Fermo</b>	

## FASE 2

Sulle base delle indicazioni riportate nel punto 5.2 delle linee guida europee, e di quelle riportate all'articolo 4 Allegato 1 del D.M. 95/2019, di seguito è stato verificato l'uso, la produzione, il rilascio (ovvero generata quale prodotto intermedio di degradazione) delle sostanze pericolose individuate nella Tabella 1, riportata di seguito, tenendo conto delle proprietà chimico-fisiche di ciascuna di esse.

Le informazioni riportate nella tabella seguente sono desunte dal regolamento n. 1272/2008 (regolamento CLP).

Il valore così ottenuto per ciascuna classe di pericolosità è stato raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1, come di seguito riportato in tabella.

Denominazio ne	Sostanza pericolosa		Stato fisico	Identificazio ne di pericolo CLP 1272/2008	Pittogr.	Solubilità	Soglia
	N. CAS	Quantità Sostanza					
Materie prime							
<b>Gesso</b>	777 8- 18-9	Solfato di calcio Kg=20.0 00	polver e	H315 H318 H319	 		NO
<b>Cemento</b>	65997 - 15-1	Cemento Portland Kg=50.0 00	polvere	H315 H318 H335	 		NO
<b>Calce idrata</b>	139 5- 62-0	Calce idrata Kg=20.0 00	polver e	H315 H318 H335	 		NO
<b>Sodio solfito</b>	7757- 83-7	Solfito di sodio Kg= 300	Liqui do	H314 H319			NO




## Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT

17.12.2020

Vincenzo Fagioli – Contrada Ete 11 63900 Fermo

					✓		
<b>Soda solvay</b>	497-19-8	Carbonato di sodio kg=100	Scaglie / liquida	H319			NO
<b>Acido acetico</b>	64-19-7	Acido acetico Kg=100	liquido	H226 H314	 		NO
<b>Ipoclorito di sodio</b>	7681-52-9	Ipoclorito di sodio Kg= 50		H314 H318 <b>H400</b> <b>H410</b>	 	Water solubility: 999 999 mg/L	SI 100 KG
<b>Soda caustica</b>	1310-73-2	Soda caustica kg=1.000		H314			NO
<b>Acqua ossigenata</b>	7722-84-1	Perossido d'idrogeno Kg=500		H271 <b>H332</b> H314 H302	  	100% in acqua	SI 10.000 kg
<b>Acido solforico</b>	7664-93-9	Acido solforico Kg 500		H314 H315 H319			NO
<b>Acido fosforico</b>	7664-38-2	Acido fosforico Kg 300		H314			NO
<b>Solfato ferroso eptaidrato</b>	7782-63-0	Solfato ferroso eptaidrato		H302 H315 H319			NO

	<b>Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT</b>	<b>17.12.2020</b>
	Vincenzo Fagioli – Contrada Ete 11 63900 Fermo	

**Tabella 1 dell'allegato 1**

Classe	Indicazione di pericolo (regolamento (ce) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm <sup>3</sup> /anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1000
Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10000

Tenuto conto delle loro caratteristiche (pericolosità, stato fisico, etc.), solubilità, tossicità, mobilità, persistenza, ecc. le sostanze pericolose individuate sono quelle sopra riportate.

Dal confronto delle singole quantità delle sostanze pericolose potenzialmente utilizzate, sommate per singola classe sulla base dell'indicazione di pericolo effettuata in base al Regolamento (CE) n. 1272/2008), relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP), non si riscontra il superamento di nessuna delle soglie previste per le singole classi come previsto in tabella 1 e pertanto considerando che tali sostanze non vengono ne prodotte, ne possono derivare da prodotti intermedi di degradazione, non potranno di conseguenza essere rilasciate oltre la soglia prevista.

Ciononostante sulla base di quanto riportato nel punto 5.3 delle Linee guida Europee, e di quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4 dell'articolo 4, per stabilire se esistono circostanze che possano comportare il rilascio di tali sostanze in quantità tali da costituire un rischio di inquinamento per l'ambiente per ciascuna sostanza individuata e nel rispetto di quanto previsto dalla fase 1 dell'Allegato I del D.M 95/2019 s o n o s t a t i presi in considerazione i seguenti aspetti:

- la quantità di ciascuna sostanza pericolosa pertinente manipolata, in relazione ai suoi effetti sull'ambiente;
- La non produzione che associata al non utilizzo esclude il possibile rilascio;
- l'ubicazione di ciascuna sostanza pericolosa pertinente nel sito, ad esempio il punto di consegna, di stoccaggio, di utilizzo, di movimentazione all'interno del sito, di emissione, ecc.,

	<b>Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT</b>	<b>17.12.2020</b>
	<b>Vincenzo Fagioli – Contrada Ete 11 63900 Fermo</b>	

in particolare in considerazione delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee in quella parte del sito;

- considerando che l'installazione è esistente sono stati verificati, la presenza e l'integrità dei meccanismi di contenimento, la natura e la condizione del rivestimento/impermeabilizzazione del sito, l'ubicazione dei condotti di scarico, servizi o altre potenziali vie di diffusione.


Per maggiore chiarezza in ogni caso si riportano di seguito tutta una serie di precauzioni relative alla gestione delle sostanze pericolose sulla base di quanto previsto dall'adozione del sistema di gestione ambientale che dovrà in maniera dinamica supportare e integrare metodi di gestione mirati alla salvaguardia ed alla salute delle persone oltre che dell'ambiente.

Le operazioni di ripresa delle materie prime/sostanze dai contenitori di deposito ed il dosaggio saranno effettuate mediante dosatori a bassa e saranno costantemente supervisionate dal personale di esercizio presente in stabilimento durante l'orario di lavoro, personale adeguatamente istruito allo svolgimento delle manovre necessarie.

Il personale dell'azienda verificherà sistematicamente sia l'integrità delle strutture e degli impianti, che l'eventuale presenza di perdite di materiale. Le pompe saranno a loro volta posizionate all'interno del bacino di contenimento in cls oppure saranno esse stesse munite di un piccolo bacino di contenimento per le eventuali perdite o malfunzionamenti.

I bacini di contenimento dei serbatoi di deposito dei rifiuti saranno soggetti a controllo da parte del personale, come da prescrizioni del Piano di Monitoraggio e Controllo La pavimentazione dell'area interessata dallo scarico di tali materie dal deposito e dall'impianto di dosaggio, **portano ad escludere in ogni caso il rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo.**

Si precisa inoltre che in caso di eventuali perdite sulla pavimentazione delle sostanze pericolose pertinenti (Comunque presenti sotto il limite di soglia), esse verranno gestite in maniera tale da non creare nessuna problema di contaminazione del suolo, provvedendo alla pulizia giornaliera e/o secondo necessità, fermo restando che tutte le attività verranno svolte su pavimentazione industriale, con aggiunta di resine/fibre plastiche a scopo di limitare le eventuali fessurazioni (con relativi pozzetti di raccolta per eventuali sversamenti oltre agli ulteriori bacini di contenimento), realizzata su telo di protezione in HDPE.

	<b>Istanza di modifica sostanziale e riesame BAT</b>	<b>17.12.2020</b>
	Vincenzo Fagioli – Contrada Ete 11 63900 Fermo	

## 2) CONCLUSIONI

Sulla base di tale verifica tecnico scientifica organizzata secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, sono state individuate “ **2 Sostanze pericolose pertinenti**”. Sulla base delle valutazioni e di quanto previsto dalle Fasi 1, 2 e 3 dell’Allegato I del D.M 95/92 si conclude che non vi sia una possibilità significativa di contaminazione, da parte di tali sostanze, dell’aria, del suolo e del sottosuolo e delle acque sotterranee, sulla base delle verifiche eseguite nei processi sia in uso nell’installazione. Si ritiene pertanto di non dover procedere alla redazione della relazione di riferimento, in quanto è emersa l’insussistenza di tale obbligo. Infatti le **Sostanze pericolose pertinenti individuate**, i quantitativi utilizzati, prodotti, rilasciati non superano i valori di soglia e pertanto considerando l’esito negativo di tale verifica non risulta necessario effettuare la terza fase della procedura e quindi non risulta necessario procedere alla stesura della relazione di Riferimento.